



# COMUNE DI ROIO DEL SANGRO

*Provincia di Chieti*

Comune di Roio del Sangro

66040

*e-mail: comunediroiodelsangro@Virgilio.it*

*Tel. 0872/948142*

*C.C.P. 10706661*

*Cod. Fisc. 8100301 069 1*

*P. IVA 0147174 069 4*

*Fax 0872/948566*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N° 15 : DEL 02.09.2015

**OGGETTO:** approvazione aliquote IMU anno 2015 -

L'anno **duemilaquindici**, addì **2** del mese di **settembre** alle ore **12:45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
RAMONDELLI Sabatino	X	
CAVORSO Giuseppe	X	
DE SANCTIS Isabella	X	
SCARCI Mario	X	
DI CARLO Margherita	X	
CESE Domenico		X
MONACO Angelomaria		X
	5	2

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Nicola DI FRANCESCO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Sabatino RAMONDELLI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 26 del 28.09.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale venne approvato il regolamento di disciplina dell'IMU;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 16 del 05.09.2014, esecutiva a norma di legge, con la quale vennero confermate le aliquote IMU per l'anno 2014;

**VISTO** l'art. 1 – comma 380 – della legge n. 228/2012 con il quale sono state apportate delle modifiche alla disciplina dell'IMU ed in particolare:

- è stata soppressa la quota riservata allo Stato su tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze;
- è stato attribuito interamente allo Stato il gettito derivante dagli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D in misura pari all'aliquota base del 0,76 per cento;
- è stata concessa ai Comuni la facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D; in tal caso la maggiorazione sarà introitata direttamente dal Comune;

**TENUTO CONTO** che dall'anno 2014 non è più dovuta l'IMU per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze salvo che le unità immobiliari di cui alle categoria A1-A8-A9;

**CONSIDERATO** inoltre che per l'anno 2014 non è più applicabile la maggiorazione della detrazione prevista per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

**VISTO** l'art. 9 bis del DL n. 47 del 28.03.2014, convertito con la legge n. 80/2014 il quale dispone che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero ( AIRE ), già pensionati nel paese di residenza;

**CONSIDERATO** che per l'anno 2015 e successivi sono previste ulteriori riduzioni dei trasferimenti statali;

**ACQUISITI** i favorevoli pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239- comma 1 – lettera b – n. 7 – del TU n. 267/2000;

**ALL'UNANIMITA'** dei voti espressi in modo palese;

### **DELIBERA**

- Di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria a valere per l' anno 2015, riconfermando quelle in vigore nell'anno 2014,:
  1. 4 per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1-A8-A9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze – detrazione euro 200,00 -
  2. 8,6 per mille per le unità immobiliari della categoria A non adibite ad abitazione principale;
  3. 8,6 per mille per le unità immobiliari della categorie B-C-E
  4. 8,6 per mille per le aree edificabili;
  5. 10,6 per mille per le unità immobiliari della categoria D;
  
- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

-----

IL PRESIDENTE  
F.to RAMONDELLI SABATINO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DR. DI FRANCESCO NICOLA

---

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere:

Favorevole

Sfavorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to RAMONDELLI SABATINO

---

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

Favorevole

Sfavorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to RAMONDELLI SABATINO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**  
( art. 124 TU n. 267/2000 )

n. 176 Registro delle Pubblicazioni –

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

lì, 03.09.2015

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to ZARLENGA ENZO

---

**CERTIFICATO ESECUTIVITA'**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**VISTI GI ATTI DI UFFICIO**  
**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Roio del Sangro, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**